

**Commissione CeNSU - INU - SIU sulla “Riforma della Disciplina Urbanistica”
Schedatura dei sistemi di governo del territorio delle regioni italiane**

Elaborazione della scheda a cura di:
Giampiero Lombardini

1. Nome Regione: LIGURIA

2. Legge urbanistica vigente:

Legge Urbanistica Regionale 36/1997 (*link*)

3. Dati di base del territorio regionale.

Superficie (kmq)	<i>complessiva</i>	5.416,21 kmq
	<i>urbanizzata</i>	-
Popolazione (ab)	1991	1.676.282
	2001	1.571.783
	2011	1.570.694
	2020	1.543.127
Suolo consumato (ha)	2019	39.215,44 ha*

Fonte: Dati Istat – *Dati ISPRA

Suddivisione amministrativa

4. Dati relativi alla suddivisione amministrativa della Regione (al 2020).

	Province o altre unità subregionali	Città Metropolitane	Comuni
Numero complessivo	4	1	234
Superficie		1.833,79	
Popolazione		835.82	
Eventuali suddivisione in zone omogenee		-	
Eventuali suddivisioni subcomunali (municipi, circoscrizioni, ecc.)			-
Numero Comuni compresi		67	
	Numero Comuni con popolazione < 5.000 abitanti		184
	Numero Comuni con popolazione 5.001< abitanti < 50.000		46
	Numero Comuni con popolazione 50.001< abitanti < 100.000		3
	Numero Comuni con popolazione 100.001< abitanti < 250.000		0
	Numero Comuni con popolazione > 250.001 abitanti		1

5. Descrizione del sistema attuale delle autonomie locali e di eventuali aggregazioni opportunistiche e non stabili di reti di comuni.

Città Metropolitana: **1** (Genova)

Fusioni di Comuni: **1** (*Montaldo-Carpasio*)

Unioni di Comuni: **20** (Alta Val d'Aveto, Alta Valle Arroscia, Valli Argentina e Armea, Beigua, Cinque Terre – Riviera; Valli dell'Entella, Finalese, Golfo Paradiso, Golfo Dianese, Valle Impero – Maro, Valli Nervia – Roja, Valle Prino, Valle San Lorenzo, Scrivia, Stura – Orba – Liera, Alta Val Trebbia, Val di Vara, Valle del Tempo, Villaregia, Comuni della vite e dell'ulivo)

GAL Liguria: **7** (Gal Riviera dei Fiori, Le strade della cucina bianca, del vino, dell'olio, dell'ortofrutta della tradizione, Comunità savonesi sostenibili, Valli del Genovesato, Genovese, Valli del Tigullio, Provincia della Spezia)

Comunità montane: **0** (Le Comunità montane della Liguria sono state soppresse il 30 aprile 2011 a seguito di quanto disposto dalle leggi regionali n.23/2010 e n.7/2011. Nello stesso giorno, sono anche state revocate le deleghe attribuite ai Consorzi di comuni. A partire dal 1° maggio 2011, la Regione Liguria esercita direttamente tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana e antincendio boschivo. Per quanto riguarda il Programma regionale di sviluppo rurale (Psr), tutte le funzioni precedentemente svolte dalle Comunità montane e dai Consorzi di comuni sono di competenza del Settore Ispettorato Agrario Regionale, articolato in quattro sedi provinciali e quindici sportelli per il territorio, che in molti casi sono ospitati nelle preesistenti sedi delle Comunità montane)

Normativa di riferimento

6. Principi dichiarati e obiettivi espliciti della normativa regionale sul governo del territorio.

	Principi dichiarati	Obiettivi espliciti
Norma regionale di riferimento	La pianificazione territoriale persegue finalità di qualificazione ambientale, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, di contrasto all'abbandono del territorio agrario, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di rinnovo urbano, di miglioramento dell'efficienza energetica, funzionale e strutturale degli edifici, di innovazione del sistema produttivo e delle infrastrutture.	Nel perseguire le suddette finalità, la pianificazione territoriale si ispira ai principi: a) della conservazione e della valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili; b) della concertazione degli atti fra gli Enti titolari, ai diversi livelli, del potere di pianificazione territoriale nonché della sussidiarietà intesa come attribuzione agli Enti locali primari della più ampia sfera di responsabilità compatibile con la loro natura, in un rapporto di reciproca interazione e cooperazione nell'esercizio delle rispettive funzioni; c) del rafforzamento dell'efficacia del governo del territorio in termini di facilitazione e trasparenza delle procedure, accesso alla conoscenza, cooperazione tra Enti locali e soggetti privati.
Eventuali proposte di riforma in essere	Nel febbraio 2021 è stata presentata dalla Giunta Regionale una proposta di riforma della legge 36/1997.	Le modifiche riguardano i comuni a cui il piano territoriale regionale, in corso di definizione, e a seguito del confronto con il territorio, attribuirà la qualifica di città (capoluoghi, conurbazioni costiere e valli urbane) e per i quali il piano urbanistico comunale sarà sostituito da due strumenti: <ul style="list-style-type: none"> • il piano dei servizi e delle infrastrutture, in cui verrà stabilito il sistema delle prestazioni pubbliche da mettere in campo in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione compresa quella proveniente dal bacino d'utenza sovracomunale, di approvazione comunale e regionale; • il piano urbanistico locale, che disciplinerà l'uso del territorio in coerenza con il piano dei servizi e delle infrastrutture e sarà di esclusiva competenza dei comuni stessi, senza alcun

		<p>passaggio amministrativo in Regione.</p> <p>Viene, inoltre, riservata la possibilità di aderire a questo nuovo modello di pianificazione ai comuni che costituiscono centri di riferimento per l'entroterra e che vengono definiti dalla legge "poli attrattori". Per tutti gli altri comuni resterà valido il modello di pianificazione del piano urbanistico comunale, come già ad oggi disciplinato dalla legge urbanistica regionale.</p> <p>La riforma consentirà ai comuni qualificati come città o come poli attrattori dell'entroterra di gestire in autonomia le iniziative urbanistiche dei privati e lasciare alla Regione il ruolo di supervisore per lo sviluppo e la collocazione di servizi e infrastrutture in modo armonico su tutto il territorio, ponderandole sul reale bacino di utenza.</p>
--	--	--

Evoluzione del testo legislativo

Per quanto ancora denominata LR 36/1997 con riferimento all'originario atto legislativo, il testo della legge è stato progressivamente emendato ed integrato in diverse parti. Nel tempo, si sono infatti succeduti diversi interventi di modifica che hanno modificato ed integrato il testo originario del 1997, pur preservandone la struttura fondamentale.

La legge urbanistica regionale è stata modificata, in particolare, dalla legge regionale n. 11 del 2 aprile 2015, contenente una complessiva riforma sia di alcuni contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale – sia, soprattutto, delle procedure di formazione dei piani di livello regionale, provinciale e, in particolare, dei piani urbanistici comunali. In generale, la legge di riforma è stata emanata al fine di conseguire la semplificazione e la razionalizzazione della LR 36/1997 e successive modifiche in coerenza con l'evoluzione dell'ordinamento statale in materia di governo del territorio nonché con il riassetto istituzionale degli Enti locali conseguente alla Legge 56/2014 (così detta "Legge Del Rio").

Con la legge regionale n.29 del 18 novembre 2016 (Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività edilizia in attuazione della legge regionale n. del 16 febbraio 2016 (Legge sulla crescita) sono state ulteriormente aggiornate specifiche disposizioni della legge urbanistica regionale con particolare riferimento agli atti e alla pianificazione territoriale di competenza della Regione e ai contenuti e alle procedure di approvazione dei piani urbanistici comunali. Da ultimo, con la legge regionale n.33 del 27 dicembre 2016 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017), in vigore dall'1 gennaio 2017, sono stati introdotti correttivi all'articolo 59 della LR 36/1997 e successive modifiche e integrazioni in attuazione della nuova legislazione statale in materia di procedimenti di conferenza di servizi (Dlgs n. 127 del 30 giugno 2016).

La legge di riforma (parziale) del testo del 1997: la Legge Regionale 11/2015

La LR 11/2015 di modifica della LR. 36/1997 contiene un'organica riforma, sia di alcuni contenuti degli strumenti di pianificazione del territorio di livello regionale, provinciale e comunale sia, soprattutto, delle procedure di formazione di tali piani, con particolare riferimento ai piani urbanistici comunali. Tale riforma è stata elaborata nella prospettiva di conseguire obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione dell'ordinamento urbanistico regionale in coerenza con l'evoluzione, sia pure ancora non definita, dell'ordinamento statale in materia di governo del territorio, nonché con il riassetto istituzionale degli Enti locali conseguente alla Legge Del Rio n. 56/2014.

Le principali finalità perseguite dalla LR 11/2015 sono state:

- a) semplificare e razionalizzare le procedure di formazione sia dei Piani Territoriali (della Regione, della Città Metropolitana e delle Province), sia dei Piani Urbanistici comunali, nell'ottica di evitare duplicazioni di fasi e di adempimenti e con attribuzione, anzi, alla fase di pubblicità-partecipazione di tali piani anche del valore di pubblicità per le procedure di VAS;
- b) con riferimento ai "contenuti" dei piani territoriali di competenza della Regione, della Città metropolitana, delle Province e dei piani urbanistici dei Comuni eliminare le sovrapposizioni individuando, per ciascun livello di pianificazione, un ruolo specifico in linea con il nuovo assetto istituzionale degli Enti locali conseguente alla Legge n. 56/2014;

- c) snellire i procedimenti di formazione dei Piani Urbanistici comunali nonché di quelli attuativi (PUC e PUO) prevedendo, in particolare,
 - 1) per i PUC: l'eliminazione dell'originaria articolazione del procedimento di formazione del PUC nelle due distinte fasi relative all'adozione del progetto preliminare e del progetto definitivo, con l'introduzione, invece, di un procedimento unico contraddistinto dall'integrazione con le procedure di valutazione della sostenibilità ambientale (VAS o verifica assoggettabilità a VAS), dall'utilizzo della Conferenza di Servizi di natura istruttoria per agevolare il coordinamento delle valutazioni sul PUC da parte dei vari Enti coinvolti sotto i diversi profili di competenza e dall'attribuzione alla Regione del ruolo di approvazione del PUC in vista dell'organica ed esaustiva conclusione del relativo procedimento sotto il profilo sia della valutazione di sostenibilità ambientale (VAS), sia della compatibilità con gli atti di pianificazione territoriale di livello sovracomunale, sia della conformità rispetto alla vigente normativa in materia;
 - 2) l'inserimento di una nuova tipologia di piano urbanistico comunale semplificato, connotato da assenza di distretti di trasformazione e da conformità ai piani territoriali di livello sovracomunale, assoggettato ad una procedura di approvazione contraddistinta da una tempistica ancora più ridotta e per la cui elaborazione i Comuni possono avvalersi della Città metropolitana o della Provincia previa stipula di apposita intesa;
- d) assicurare il raccordo delle nuove procedure di formazione dei PUC con le disposizioni statali sull'obbligo di ricorso per i Comuni fino a 5.000 abitanti a forme di esercizio associato delle funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia (art. 14, commi 27 e seguenti, del D.L. 78/2010 come convertito nella L. 122/2010 e s.m.);
- e) introdurre una normativa più aggiornata di individuazione delle tipologie di dotazioni territoriali (servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico) rispetto alla nozione degli standard urbanistici stabiliti dal D.M. 2/4/1968, e relativa emanazione di un apposito regolamento regionale che stabilisca in modo più aderente all'evoluzione della cultura territoriale ed urbanistica la definizione dei parametri di riferimento per il dimensionamento nei PUC dei servizi pubblici, anche in attuazione delle disposizioni dell'art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (T.U.E.);
- f) fornire ai Comuni nuovi strumenti per disciplinare nei PUC la promozione di politiche di rinnovo del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, associate alla messa in sicurezza del territorio costruito;
- g) incentivare i Comuni non ancora dotati di PUC (che nel 2015 ammontavano a 167 su 235 e nei quali, quindi, vigevano ancora i PRG o i P.di F.) ad entrare nel nuovo ordinamento dotandosi di PUC nella forma ordinaria o semplificata o anche mediante conversione in PUC di tali strumenti urbanistici, purché dotati di disciplina paesistica (che allora ammontavano a 113), attraverso modalità procedurali semplificate. Ciò a fronte della contestuale introduzione di nuove misure restrittive, di immediata operatività, che contengono divieti e limiti al potere di adottare varianti a tali piani e destinate ad operare fino all'approvazione del nuovo PUC.

La proposta di riforma della LR 36/97 presentata in Consiglio Regionale a febbraio 2021

La proposta di riforma (parziale) della LR36, susseguente al già intervenuto provvedimento di modifica del 2015, è determinato, come si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, dalla volontà di garantire maggiore congruenza alla previsione e progettazione delle aree per servizi pubblici nei comuni a maggiore tensione urbanistica (le "città") e nei comuni interni che costituiscono i poli di servizio per le vallate di riferimento. Attualmente il Piano urbanistico comunale (PUC), nella determinazione della sua Struttura (art. 27 della LR36), nonostante siano intervenute nel 2015 e 2016 le modifiche agli articoli 33 (Carico urbanistico) e 34 (Dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti) e sia poi stato emanato il Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 recante la "Determinazione nei P.U.C. delle dotazioni territoriali funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra le costruzioni e dalle strade", determina la "compressione" e la "marginalizzazione" del tema delle dotazioni funzionali di servizi di urbanizzazione ed infrastrutture pubbliche rispetto al tema dominante relativo alle previsioni di destinazione d'uso e potenzialità di trasformazione del territorio per le categorie urbanistiche essenzialmente rivolte all'iniziativa privata, che catalizzano l'attenzione delle comunità locali rispetto alla valutazione dei profili di pubblico interesse relativi alla adeguatezza ed alla localizzazione dei servizi pubblici di interesse generale e locale.

La componente "pubblica" del Piano urbanistico comunale diventa in questo modo "secondaria" rispetto alle previsioni sulla destinazione dei suoli e sulle trasformazioni urbanistico-edilizie, ed il dimensionamento del Piano urbanistico in termini di unità di carico urbanistico, viene effettuato non già in funzione delle dotazioni di servizi ed infrastrutture necessari per rispondere ai fabbisogni pregressi (specie nelle Città ove gli squilibri tra le diverse parti del territorio possono essere anche molto rilevanti), bensì in funzione delle previsioni di trasformazione urbanistico-edilizia che il Piano intende localizzare, ribaltando in questo modo il rapporto che dovrebbe guidare le scelte di assetto urbanistico in conseguenza del preventivo dimensionamento dei servizi e delle infrastrutture pubbliche e

localizzando conseguentemente sostenibili previsioni di assetto urbanistico edilizio in coerenza con “l’armatura” dei servizi e delle infrastrutture pubbliche, anche per limitare gli spostamenti di persone sui territori.

La struttura insediativa della Liguria aggiunge poi una ulteriore complessità, in quanto la distribuzione del carico urbanistico è fortemente sbilanciata sul territorio costiero e, tra questo, sulle Città e conurbazioni costiere nelle quali si concentrano anche la prevalenza delle dotazioni funzionali di servizi ed infrastrutture, rispetto ai territori interni dove sono decisamente minori i carichi urbanistici e conseguentemente ridotte le dotazioni di servizi ed infrastrutture ed i cui fabbisogni sono poi assolti, per quanto possibile, nelle Città e con le dotazioni funzionali presenti sul territorio costiero.

Ciò rende ancora più complessa la formazione dei Piani urbanistici, perché le Città ed in Comuni in conurbazione costiera dimensionano le dotazioni funzionali di servizi ed infrastrutture sulla base dei propri fabbisogni in termini di unità di carico urbanistico che i rispettivi Piani urbanistici hanno previsto, ma senza tener conto della domanda di servizi ed infrastrutture che proviene dai territori delle aree interne, e viceversa nei territori interni i Comuni localizzano soltanto dotazioni funzionali di servizi ed infrastrutture che non richiedono rilevanti investimenti (per lo più parcheggi e aree all’aperto) riducendo progressivamente le dotazioni per le funzioni di servizio “pregiate”, per interesse comune e per l’istruzione che sono quelle in grado di meglio contrastare la contrazione demografica.

D’altra parte, il vigente quadro pianificatorio regionale, metropolitano e provinciale, non fornisce ai Comuni alcuna aggiornata ed organica rappresentazione dell’assetto complessivo delle dotazioni funzionali per servizi ed infrastrutture di scala sovracomunale, rinvenibile soltanto, in assenza di PTR, attraverso la complessa composizione delle diverse pianificazioni di settore in materia di infrastrutture (PTC provinciali e PTC della città metropolitana, PTC Area Centrale Ligure).

In futuro, dovrà essere il PTR lo strumento organico necessario per fornire ai Comuni i riferimenti fondamentali per quanto concerne il ruolo che i diversi territori possono svolgere nell’offerta dei servizi e delle infrastrutture pubbliche, che devono diventare, secondo gli intendimenti della proposta di legge, elemento centrale delle politiche urbanistiche attorno al quale costruire rinnovati assetti insediativi caratterizzati dall’assenza di consumo di suolo agricolo e naturale, orientati al recupero edilizio ed alla rigenerazione urbana ed alla equilibrata localizzazione dei servizi, generali e di prossimità, anche per limitare lo spostamento di persone.

Con la proposta di modifica alla LR36 si avranno quindi diversi strumenti a scala locale:

- per le Città e le conurbazioni costiere e delle valli interne individuate dal PTR gli strumenti urbanistici saranno due (in raccordo tra di loro): il “Piano dei servizi e delle infrastrutture” e il “Piano urbanistico locale”;
- per i poli attrattori dell’entroterra che il PTR individua per la localizzazione di servizi di scala sovracomunale si avrà analoga tipologia di pianificazione locale;
- per i Comuni che con apposita intesa si accorderanno per prevedere nei loro territori la realizzazione di servizi di scala sovracomunale;
- per gli altri comuni: rimane in vigore l’attuale struttura e forma del piano urbanistico comunale (PUC).

Il progetto del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture dovrà contenere le previsioni che rispondono a quanto emerge dal Documento di preparazione del Piano e detterà quindi i limiti dello sviluppo insediativo che a livello generale di Città e nelle sue articolazioni territoriali potrà essere previsto dal Piano Urbanistico locale, assegnando così alla componente “pubblica” della pianificazione urbanistica comunale il ruolo prevalente rispetto alle previsioni d’uso dei suoli che dovranno essere conseguenti rispetto alle scelte dell’assetto dei servizi e delle infrastrutture della Città.

Il Piano dei Servizi è altresì sede per il coordinamento degli interventi previsti nella programmazione degli Enti Gestori di specifiche attrezzature ed impianti non rientranti nella competenza comunale al fine di costituire un quadro organico e completo ed è altresì sede per localizzare quelle previsioni di servizi ed infrastrutture che saranno realizzate con il concorso di soggetti privati in attuazione di previsioni definite attraverso il Piano Urbanistico locale. Con la nuova modifica, verrà a stabilirsi un diverso rapporto tra i Comuni che adotteranno il “Piano dei Servizi e delle Infrastrutture” e la Regione, in quanto la Regione si limiterà all’approvazione di tale fondamentale strumento di pianificazione del territorio, mentre sarà di esclusiva competenza comunale il “Piano urbanistico locale” che sarà adottato ed approvato dal Comune in coerenza con il “Piano dei Servizi e delle Infrastrutture” ed in conformità con la pianificazione territoriale di settore sovra ordinata relativa alle diverse tutele ambientali.

7. Le principali tematiche della pianificazione urbanistico-territoriale della Regione.

Sussidiarietà/governance multilivello	
Generalità	In assenza di un quadro organico che definisca limiti e operatività della sussidiarietà orizzontale, la legislazione regionale fa riferimento al solo concetto di sussidiarietà verticale, intesa come attribuzione agli Enti locali primari (i Comuni, in primo luogo, e poi Città Metropolitana, Province e Regione) della più ampia sfera di responsabilità compatibile con la loro natura, in un rapporto di reciproca interazione e cooperazione

	<p>nell'esercizio delle rispettive funzioni. La questione della <i>governance</i> multilivello è risolta con uno schema che riprende il classico modello "a cascata" dagli Enti territoriali superiori fino ai Comuni. Lo spirito originario della legge (in parte andato perduto) era quello di attribuire un elevato grado di autonomia dei Comuni nelle scelte di pianificazione territoriale, riconoscendo a questo ente una stretta vicinanza con il territorio e la popolazione insediata, un virtuoso percorso storico di programmazione degli interventi sul territorio (in media, ben calibrato rispetto alle esigenze espresse dai residenti) e soprattutto la dotazione di strumenti dotati della indispensabile coerenza.</p>
Riferimento normativo	<p>L.R. 36/97 (come modificata dalla L.11/2015), art.2 comma 3, definisce la sussidiarietà: <i>"come attribuzione agli Enti locali primari della più ampia sfera di responsabilità compatibile con la loro natura, in un rapporto di reciproca interazione e cooperazione nell'esercizio delle rispettive funzioni"</i>.</p> <p><i>Conferenze di pianificazione.</i> La Regione, la Città metropolitana e le province, in vista della formazione, del monitoraggio e della variazione in forma concertata dei rispettivi piani territoriali, convocano apposite conferenze di pianificazione cui partecipano gli Enti Locali interessati e assicurano la partecipazione degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali anche al fine dell'attività di formazione del Piano paesaggistico a norma degli articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni e della conformazione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni della pianificazione paesaggistica a norma dell'articolo 145 del d.lgs. 42/2004.</p>
Obiettivo dichiarato	Cooperazione tra Enti nella prospettiva il migliore esercizio delle loro funzioni, con una particolare attenzione all'autonomia procedimentale dei singoli Enti, in particolare i Comuni.
Livello di pianificazione interessato	Tutti i livelli di pianificazione sono interessati al processo di sussidiarietà, da quello regionale a quello comunale, passando per il livello provinciale e di Città Metropolitana. Oltre a trovare spazio negli specifici strumenti di pianificazione, la sussidiarietà si esercita anche attraverso gli strumenti di natura concertativa: accordo di pianificazione (art.57 LR36), accordo di programma (art.58), conferenza dei servizi (art.59), intese Stato-Regione (art.61).
Modalità / meccanismi previsti	Strumenti di pianificazione ordinaria, strumenti concertativi.
Rigenerazione urbana	
Riferimento normativo	<p>La LR 36/97 fa riferimento non già alla rigenerazione urbana ma alla più generale "riqualificazione urbana", intesa quale attuazione dell'articolo 2 bis del DPR n. 380. A questi fini, il PUC, per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente nelle aree urbane mediante interventi di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di ampliamento di edifici concretanti nuova costruzione, può prevedere:</p> <p>a) premialità costituite da quote percentuali di incremento del volume geometrico di edifici o complessi di edifici, utilizzabili senza applicazione dell'indice di utilizzazione insediativa previsto dal PUC, ma con osservanza degli altri parametri urbanistici, da individuare e quantificare nel rispetto dei caratteri storico-culturali e paesaggistici degli immobili, che siano oggetto di interventi di riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale. Tali premialità sono stabilite dal PUC in misura percentuale rispetto al volume geometrico degli edifici o del complesso di edifici esistenti oggetto di riqualificazione.</p> <p>b) distanze tra fabbricati inferiori alla distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti che siano idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti e tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell'allineamento degli immobili già esistenti, fermo restando comunque il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico.</p> <p>Così, mentre nella LUR 36 si fa (un rapido) riferimento alla rigenerazione urbana solo nell'ambito degli obiettivi della pianificazione comunale, la Regione ha più recentemente approvato un organico strumento legislativo sganciato dalla Legge 36, finalizzato ad una più ampia definizione della materia: si tratta della L.R. 23/2018 "<i>Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero del territorio agricolo</i>".</p>
Obiettivo dichiarato	Secondo la Legge 23/2018, la Regione, al fine di favorire il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica, architettonica e sociale del tessuto edificato, individua la rigenerazione urbana quale alternativa strategica al consumo di nuovo suolo e detta, con la presente legge, disposizioni per favorire la rigenerazione di ambiti urbani in condizioni

	<p>di degrado urbanistico e edilizio. La Regione con detta legge introduce, altresì, specifiche disposizioni per favorire il recupero del territorio agricolo in condizioni di abbandono determinato da fenomeni di depauperamento demografico ed economico, a partire dalle aree interne. La legge regionale 23/18 costituisce, stando ai suoi principi ispiratori, un elemento di attuazione del percorso previsto dalla Commissione Europea “<i>Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse</i>” (COM/2011/0571), per giungere entro il 2050 all’obiettivo di edificazione su nuove aree pari a zero.</p>
Livello di pianificazione interessato	<p>Con la nuova Legge, il livello di pianificazione interessato è quello comunale, in quanto è il Comune (art.2 LR 23/2018) che, anche su proposta di altri soggetti pubblici o privati, può individuare nel proprio territorio gli ambiti urbani in condizioni di degrado urbanistico ed edilizio che richiedono interventi di rigenerazione urbana, architettonica, sociale, ambientale o di de-impermeabilizzazione dei suoli.</p>
Modalità / meccanismi previsti	<p>Stando alla Legge 23/2018, il Comune individua gli ambiti urbani in condizioni di degrado urbanistico ed edilizio, in quanto ambiti caratterizzati, anche alternativamente, da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) carenza delle dotazioni di servizi di urbanizzazione; b) presenza di edifici o di complessi di edifici abbandonati e aree libere intercluse, da recuperare o riusare per le funzioni residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse, servizi (come definitivi dalla LR 16/2008 e s.m.i. all’art.13); c) presenza di edifici o di complessi di edifici caratterizzati da obsolescenza statica, tecnologica, energetica e funzionale; d) presenza di aree urbane connotate da fenomeni di marginalità economica e sociale o da criticità ambientali. <p>L’individuazione degli ambiti urbani di rigenerazione avviene tramite:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la perimetrazione su apposita cartografia informatizzata; b) la predisposizione, per ciascun ambito urbano individuato, di una scheda normativa contenente: <ol style="list-style-type: none"> 1) l’indicazione delle condizioni che caratterizzano l’ambito urbano; 2) gli obiettivi di rigenerazione urbana che si intendono conseguire e le ricadute sui contesti circostanti e sulle politiche pubbliche, in particolare abitative, sociali, urbanistiche, ambientali, culturali che concorrono al conseguimento di tali obiettivi, anche attraverso la specificazione dell’eventuale quota di interventi di edilizia residenziale sociale previsti per l’ambito; 3) le destinazioni d’uso ammesse; 4) le tipologie degli interventi; 5) i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanze tra le costruzioni da osservare negli interventi di nuova costruzione, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 6) le prestazioni da conseguire in termini di dotazioni di servizi di urbanizzazione e infrastrutture; 7) le prestazioni ambientali da conseguire, ivi comprese le eventuali bonifiche, e gli indicatori per il loro monitoraggio; 8) gli eventuali ulteriori criteri per garantire la qualità progettuale degli interventi; 9) l’individuazione degli interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato e quelli soggetti a titolo edilizio diretto. <p>L’individuazione di tali ambiti può avvenire anche tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità interessate dalla realizzazione degli interventi, di concerto, nel caso, anche con i soggetti promotori, diversi dal Comune.</p> <p>Il Comune, anche su proposta di altri soggetti pubblici o privati, può individuare, inoltre, gli ambiti del proprio territorio caratterizzati dalla presenza di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) terre agricole abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate, come definite dall’articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della Legge 4 agosto 1978, n. 440 “Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”) e successive modificazioni e integrazioni; b) areali coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, nei quali siano presenti le seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1) presenza di terrazzamenti o qualificazione catastale che confermi il precedente uso agricolo; 2) presenza di idonee condizioni di accessibilità o delle relative previsioni nei vigenti piani urbanistici;

	<p>c) edifici o complessi di edifici rurali, serre dismesse, agglomerati edilizi e borghi in contesti agricoli, abbandonati o degradati, che richiedono interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza da rischi idraulici, idrogeologici e sismici.</p> <p>L'individuazione degli ambiti di rigenerazione avviene tramite:</p> <p>a) la perimetrazione su apposita cartografia informatizzata;</p> <p>b) la predisposizione per ciascun ambito individuato di una scheda normativa contenente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la descrizione sintetica delle condizioni di abbandono, sia per i terreni che per il relativo patrimonio edilizio; 2) gli obiettivi di recupero agricolo che si intendono conseguire; 3) le destinazioni d'uso degli edifici per l'uso agricolo produttivo dell'ambito e l'indirizzo agrario produttivo previsto per le aree comprese nell'ambito; 4) le tipologie di interventi previsti per il recupero agricolo; 5) i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanze tra le costruzioni da osservare negli interventi di nuova costruzione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968. 6) le prestazioni ambientali da conseguire relativamente a: <ol style="list-style-type: none"> 6.1. il ripristino della rete di regimazione del deflusso delle acque piovane e di natura sorgiva, anche al fine di una migliore gestione della risorsa idrica; 6.2. la realizzazione di eventuali invasi e vasche a monte degli appezzamenti al fine del contenimento dell'acqua piovana per il successivo utilizzo irriguo e di antincendio; 6.3. il consolidamento dei versanti rimodellati con terrazzamenti e cigli in inerbiti allo scopo del loro recupero agricolo; 6.4. la gestione anche con tagli di diradamento e opportuni interventi di alleggerimento della copertura arborea al fine di rendere più efficace l'azione protettiva del bosco, nonché di migliorare e incrementare qualità, quantità e tipologia dei prodotti ritraibili; 6.5. la prevenzione del rischio di incendio, mediante opportuni interventi sulla copertura vegetale; 7) gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi di recupero agricolo e delle prestazioni ambientali; 8) gli eventuali ulteriori criteri per garantire la qualità progettuale degli interventi; 9) l'individuazione degli interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato e quelli soggetti a titolo edilizio diretto. <p>L'individuazione degli ambiti urbani, con i relativi elaborati tecnici, ivi compresi quelli richiesti ai fini delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) è adottata con deliberazione comunale, e poi approvata dal Comune stesso ottemperando alle eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia ambientale oppure dalla Regione nel caso in cui l'individuazione degli ambiti di rigenerazione comporti una variante allo strumento urbanistico comunale (in quel caso il Comune è tenuto ad adeguarsi ai rilievi regionali con apposita deliberazione).</p>
Politiche per i centri storici	
Generalità	<p>Con l'emanazione degli ultimi provvedimenti legislativi (aggiornamento della LUR 36 e legge sulla rigenerazione urbana (LR23/18), in Liguria è venuto meno ogni riferimento esplicito al concetto di "centro storico", categoria residuale che può essere evocata solo all'interno dei PUC. Nell'ambito della struttura del Piano Urbanistico Comunale (PUC) si fa riferimento (art.27 LUR) agli ambiti di conservazione, definendoli quali <i>"parti di territorio, edificate e non edificate, caratterizzate da un assetto fisico-morfologico e funzionale definito e, quindi, non suscettibili di modificazioni quantitative o qualitative sostanziali del carico urbanistico"</i>. La definizione è quindi del tutto funzionale e non fa minimamente cenno ad elementi di valore storico-patrimoniale (che possono essere presenti o meno in detti ambiti e comunque con livelli di qualità di cui non è richiesto esplicitamente dal PUC la preventiva qualificazione). Utilizzando l'elencazione per ambiti che la LUR 36 prevede come elementi costitutivi della struttura del PUC, i "centri storici" potrebbero in realtà entrare a far parte, oltre che ad ambiti di conservazione (dove la conservazione viene intesa quale prospettiva di conservazione dei carichi urbanistici esistenti, che non possono essere incrementati) anche ad ambiti di riqualificazione, dove invece si può intervenire anche mediante ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia "pesante", cioè con incremento volumetrico/superficiario. In ogni caso non è prevista una metodologia (definita a monte, a livello legislativo) per</p>

	<p>l'individuazione e la perimetrazione di ambiti di interesse storico artistico e paesistico. E non è previsto alcuno strumento urbanistico specifico di attuazione, rimandando la LUR 36, per gli ambiti di conservazione e riqualificazione, a titoli edilizi semplici o, al più, convenzionati (l'unico strumento urbanistico attuativo previsto dalla LUR 36 è il PUO – Progetto Urbanistico Operativo, che è reso obbligatorio unicamente per i distretti di trasformazione). Peraltro, la disciplina vigente ha natura ambivalente: non solo regionale ma anche nazionale e questo comporta comunque il fatto che gli ambiti definiti da un PUC devono essere ricondotti alle zone omogenee del DM 1444/68. Quindi, nella prassi, deve essere redatta, nell'ambito delle norme di congruenza dei PUC (l'equivalente delle NTA dei PRG) una tabella di corrispondenza tra i diversi ambiti individuati nel territorio comunale ai sensi della LUR 36 e le zone omogenee, riconducendosi così per questa via una definizione e delimitazione dei centri storici. Di fatto, quindi, può accadere (ed accade nei fatti) che un "centro storico" venga definitivamente da diversi ambiti sia di conservazione che di riqualificazione (a seconda del concetto di "centro storico" che si intende adottare), ma mai definitivamente a livello attuativo da uno strumento intermedio di attuazione, rimandandosi all'attuazione diretta, se non per espressa intenzione di un'Amministrazione Comunale che, qualora intendesse invece ricondursi a tale categoria, potrebbe accedere alle definizioni del Piano di Recupero ai sensi della Legge 457/78.</p> <p>La recente introduzione della Legge 23/2018 sulla rigenerazione individua, in qualche modo, un potenziale approccio per l'intervento anche nei c.d. "centri storici", nel momento in cui individua la rigenerazione quale "metodologia" da adottarsi in presenza di ambiti urbani in condizioni di degrado urbanistico e edilizio. C'è da rilevare, peraltro, che non tutti i centri storici sono necessariamente inquadrabili come contesti di "degrado urbanistico ed edilizio" e soprattutto è del tutto normale che essi, normalmente, contemplino sia comparti caratterizzati da degrado assieme ad altri dove tale situazione non sussiste. Risulta peraltro problematica l'individuazione quale "ambito di rigenerazione" un intero centro storico, introducendosi in questo modo la necessità, qualora si volesse intervenire con una politica globale di recupero, di scomporre il tessuto urbano esistente in ambiti caratterizzati da degrado (e sui quali quindi intervenire con le disposizioni regolamentarie e gli incentivi della LR 23/18) distinti da altri inquadrabili invece negli "ambiti di conservazione" del PUC.</p>
Riferimento normativo	LUR 36/1997 come modificata dalla LR 11/2015. LR 23/2018 (rigenerazione urbana)
Obiettivo dichiarato	La rigenerazione urbana nei casi in cui vengano specificatamente individuati ambiti di degrado urbanistico ed edilizio, la conservazione (intesa prevalentemente come conservazione del carico urbanistico in essere) nei casi di riconoscimento di ambiti urbani caratterizzati da un assetto fisico-morfologico e funzionale definito, la riqualificazione nei casi in cui venga riconosciuta una situazione caratterizzata da un assetto fisico-idrogeologico ed urbanistico inadeguato.
Livello di pianificazione interessato	Pianificazione comunale
Modalità / meccanismi previsti	Nei casi riconducibili alla disciplina di PUC per gli ambiti di conservazione e/o riqualificazione, il meccanismo attuativo (a livello edilizio) è riconducibile ai titoli abilitativi diretti (convenzionati o meno). Nei casi di riconoscimento di ambiti di rigenerazione urbana la LR 23/18 rimanda alla "scheda normativa" che a sua volta individua i casi nei quali intervenire poi o attraverso titolo abilitativo "semplice" oppure convenzionato.
Consumo di suolo	
Generalità	Non esiste in Liguria una legge specificatamente dedicata all'argomento. Riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente e riduzione del consumo di suolo sono definiti come i due punti cardine della politica urbanistica regionale, che si attua principalmente, oltre che attraverso la LR 36/97 come modificata, attraverso la legge regionale sulla rigenerazione urbana ed il contrasto all'abbandono del territorio agricolo che andrebbe (secondo gli estensori del testo legislativo) in questa direzione, puntando a riqualificare le città e a valorizzare l'identità agricola del territorio ligure, recuperando i borghi storici e contrastando l'abbandono del territorio. Nella LUR 36 non è presente alcun specifico riferimento al termine "consumo di suolo", ma solo all'uso del suolo (nell'ambito delle funzioni conferite al PTR). La rigenerazione urbana (e agricola) è vista, invece, come politica fondamentale per limitare il consumo di suolo, ma manca di un specifico riferimento parallelo regolamentare rispetto all'uso e sfruttamento edilizio ed urbanistico del territorio aperto, per il quale non vigono specifiche norme di tutela a livello legislativo

	generale: rimangono le disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione ai vari livelli.
Riferimento normativo	LUR 36 LR 23/2018 (rigenerazione urbana), art.1: <i>“La Regione, al fine di favorire il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica, architettonica e sociale del tessuto edificato, individua la rigenerazione urbana quale alternativa strategica al consumo di nuovo suolo”.</i>
Obiettivo dichiarato	Riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente e riduzione del consumo di suolo sono definiti come i due punti cardine della politica urbanistica regionale, che si attua principalmente attraverso la legge regionale sulla rigenerazione urbana.
Livello di pianificazione interessato	Tutti i livelli: Regione, Città Metropolitana, Province, Comuni.
Modalità / meccanismi previsti	Il PTR individua, all'interno del suo Quadro Strategico, gli ambiti territoriali caratterizzati da situazioni di abbandono delle attività agrarie, degrado urbano e carenze funzionali dell'assetto insediativo, incompatibilità ambientale e funzionale del sistema produttivo, insufficienza dell'armatura infrastrutturale (è possibile quindi che già a livello regionale vengano riconosciuti ambiti – o indirizzi e linee guida per individuarli – caratterizzati da situazioni per le quali usi incompatibili e trasformazioni della situazione esistente potrebbero comprometterne la qualità e quindi potenzialmente assoggettabili a disciplina di “contenimento”. Il PTGcm e il PTCp, in coerenza con le indicazioni del PTR, individuano gli ambiti territoriali, con le indicazioni per la relativa disciplina, da destinare alle attività di produzione agricola e quelli di presidio ambientale. Infine, a livello comunale, il PUC, con riferimento alle indicazioni contenute nel PTR, nel PTGcm e nel PTC provinciale, stabilisce la disciplina urbanistico-edilizia e paesistica dei territori di produzione agricola relativa anche alle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali delle costruzioni, delle sistemazioni esterne, della viabilità di accesso e degli impianti ivi ammessi. In attesa della formazione del PTR, del PTGcm o del PTC provinciale di “nuova generazione”, il PUC individua quali territori di produzione agricola quelli caratterizzati da colture specializzate, anche in serra, da colture a carattere estensivo ed intensivo nonché per attività di allevamento. Le aree di effettiva produzione agricola sono di norma classificate dal PUC come ambiti di conservazione o ambiti di riqualificazione. Il PUC individua inoltre, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, il territorio di presidio ambientale all'interno degli ambiti di conservazione e degli ambiti di riqualificazione e ne prevede la disciplina urbanistico-edilizia contenente anche le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli interventi edilizi ammessi, le prestazioni di presidio, le modalità per l'esecuzione delle sistemazioni esterne, della sola viabilità di accesso e degli impianti ivi previsti. In attesa della formazione del PTGcm o del PTC provinciale il PUC individua quale territorio di presidio ambientale quello connotato da: <ul style="list-style-type: none"> a) circoscritte e limitate aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvo-pastorale e che non siano recuperabili all'uso agricolo produttivo; b) aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale escluse quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorale di effettiva produzione agricola; c) aree caratterizzate da colture agricole e da presenza di edifici esistenti relativamente ai quali si renda necessario prevedere interventi di recupero preordinati al presidio ambientale.
Abusivismo	
Generalità	Non esiste alcun provvedimento legislativo specifico in materia, rimandando in merito alla normativa nazionale, in particolare al DPR 380 (art. 31, 1° comma), che definisce abusivi, quegli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali. La “storia urbanistica” regionale non ha visto episodi eclatanti di vasti insediamenti totalmente o ampiamente abusivi, se si eccettuano poche e relativamente contenute eccezioni verificatesi nei decenni passati soprattutto nell'area occidentale della Regione. L'abusivismo ligure si è connotato prevalentemente per piccoli e diffusi episodi di modifica dell'esistente, in assenza o in difformità di titoli abilitativi. Le lottizzazioni abusive hanno costituito poche e circoscritte eccezioni.
Riferimento normativo	Non esiste specifico provvedimento regionale, si rimanda al DPR 380.
Modalità / meccanismi previsti	Sono quelli previsti dal DPR 380.

Assetto agricolo e forestale	
Generalità	Per quanto attiene il territorio agricolo, pascolativo e silvo-pastorale, sotto il profilo urbanistico e dell'attività edilizia, esso è regolamentato a livello Regionale e di Città Metropolitana / Provincia da PTR, PTGcm e PTCp che delimitano le diverse aree agricole e forestale (con riferimento alle foreste appartenenti al demanio regionale) e a livello comunale dal PUC, che individua e disciplina i territori di produzione agricola, i territori di presidio ambientale, ed i territori prativi, boschivi e naturali. A livello di disciplina di settore, invece, il riferimento è la legge regionale n.4/1999.
Riferimento normativo	Il riferimento principale, a livello settoriale, è definito dalla L.R. n. 4/1999, " <i>Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico</i> ". Il Programma Forestale Regionale (PFR), da esso previsto, nasce da una esigenza manifestata da chi, direttamente o indirettamente, deve confrontarsi con il settore forestale in Liguria. Infatti, in una realtà come quella ligure, così marcatamente "a vocazione forestale" (quasi tre quarti del territorio regionale sono coperti da boschi), la politica di gestione del patrimonio boschivo risulta particolarmente urgente e necessaria non solo per tracciare precise linee di pianificazione, che effettivamente rispondano alla realtà socioeconomica e territoriale, ma anche per valorizzare questa risorsa e possibilmente dare un nuovo slancio al settore. Infatti, i boschi liguri, seppure con qualche rimarchevole eccezione, raccolgono l'eredità di molti decenni di abbandono, per cui - in molti casi - da "risorsa" sono diventati una "criticità" territoriale.
Obiettivo dichiarato	La legge (4/1999) disciplina gli interventi in materia forestale ai fini di: <ul style="list-style-type: none"> a) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni delle zone montane e delle aree urbanizzate; b) sostenere e incrementare le funzioni produttive del patrimonio agro-silvo-pastorale esistente e la razionale gestione dello stesso; c) conseguire il recupero alla forestazione di terreni nudi, cespugliati o comunque abbandonati e non utilizzabili per altre produzioni agricole o zootecniche; d) concorrere alla fruibilità, alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio. Gli scopi di cui al comma 1 sono perseguiti in particolare attraverso interventi di: <ul style="list-style-type: none"> a) conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio silvo-pastorale; b) sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Non esistono specifici richiami (reciproci) tra legge forestale regionale e legge urbanistica. Il loro coordinamento è rimandato alla formazione dei piani urbanistico-territoriale dei diversi livelli.
Livello di pianificazione interessato	Regione e poi consorzi privati
Modalità / meccanismi previsti	Secondo la LR 4/1999 è il Programma Forestale Regionale (PFR) lo strumento regionale, che ha individuato la necessità che la pianificazione forestale sia articolata su tre livelli: il primo, a scala regionale, è costituito proprio dal PFR, il secondo, a scala di comprensorio, deve tradurre in modo partecipato gli obiettivi generali in strategie territoriali definite, il terzo, riferito alle proprietà singole o associate, detta indicazioni puntuali sulla gestione operativa dei boschi. Si tratta in sostanza dei Piani di assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali e dei Piani di gestione forestale, introdotti proprio col PFR. Definiti Piani Forestali Territoriali di Indirizzo (PFTI), i piani di secondo livello devono essere definiti mediante un approccio partecipato, ossia coinvolgendo nella fase di predisposizione i soggetti locali, pubblici e privati, interessati alle tematiche di sviluppo e valorizzazione territoriale a partire dalla risorsa forestale. Il terzo livello di pianificazione, ordinariamente a scala di proprietà, singola o associata, è in Liguria rappresentato dai Piani di assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali (PdA, obbligatori per le proprietà pubbliche di superficie superiore a 100 ettari) e dai Piani di gestione forestale (PGF), normalmente utilizzati per le proprietà private.
Pianificazione di bacino	
Generalità	La pianificazione di bacino, in Liguria, vista la conclamata fragilità del territorio regionale, ha una grande tradizione. La Regione, con decreto del Consiglio regionale n.94/1990, aveva a suo tempo delimitato i bacini di competenza regionale, raggruppati in venti ambiti (LR 9/93), che rappresentano le unità territoriali sulle quali attivare i processi conoscitivi e le successive fasi di programmazione e di intervento della pianificazione di bacino di propria competenza. L'attività di pianificazione (ai sensi della L.183/1989) è stata prioritariamente sviluppata mediante i piani stralcio dell'assetto idrogeologico che riguardano gli aspetti connessi alle criticità conseguenti all'elevato rischio idrogeologico al quale è particolarmente esposto il territorio regionale. I piani stralcio per l'assetto

	<p>idrogeologico, approvati aggiornati e variati fino al 1 luglio 2015 dalle quattro Province quali organi dell'Autorità di bacino regionale, data in cui la Regione è subentrata nella competenza, sono stati, in vari casi, ulteriormente articolati in singoli bacini. Dal 17 febbraio 2017 sono state soppresse le Autorità di Bacino ex L. 183/1989 e i relativi organi, sostituite dalle nuove Autorità di Bacino Distrettuali (D.Lgs 152/2006).</p> <p>La Regione, mediante il Settore competente Assetto del Territorio, interviene in materia di difesa del suolo svolgendo funzioni sia di pianificazione sia di programmazione di interventi finalizzati a garantire la sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio regionale. Tali funzioni comportano, in particolare, la partecipazione all'attività pianificatoria, già istituita ai sensi della legge n.183/1989, delle tre Autorità di bacino che operano sul territorio regionale, nonché all'attuazione degli obiettivi previsti dalla Direttiva Quadro sulle Acque n.2000/60 CE, attraverso i Distretti idrografici di riferimento individuati dal D.Lgs, n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Settore Assetto del Territorio cura inoltre le attività di funzionamento dell'Autorità di bacino regionale, collabora e partecipa alle attività dell'Autorità di bacino del fiume Po e a quella interregionale (Liguria-Toscana) del fiume Magra.</p> <p>L'intervenuta direttiva europea CE/2007/60, cosiddetta "<i>Direttiva alluvioni</i>", emanata dal Parlamento europeo 23 ottobre 2007, riguarda la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni in Europa. È stata recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 49/2010, ad oggetto "<i>Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni</i>".</p> <p>La direttiva prevede la definizione del quadro conoscitivo relativo alla pericolosità e rischio da alluvione ed introduce il concetto della "gestione" del rischio nel senso più ampio, sotto il profilo sia delle misure strutturali di mitigazione del rischio per la riduzione delle condizioni di pericolosità, sia delle misure non strutturali per la riduzione del danno atteso e del relativo livello di rischio (comprese le necessarie azioni e misure di Protezione Civile). La direttiva prevede nella prima fase la redazione di mappe di pericolosità da alluvione e del conseguente rischio per persone e beni, e nella seconda fase la redazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni. Il d.lgs 49/2010 individua, inoltre, quali Autorità competenti a redigere le suddette mappature ed il relativo piano di gestione, le Autorità di Bacino distrettuali, come definite sul territorio nazionale dalla parte terza del vigente d. lgs. 152/2006, nonché le Regioni come Autorità competenti per gli aspetti di protezione civile di cui sono già titolari ai sensi della normativa di settore. In particolare, il territorio ligure ricade nella competenza di due Autorità di Bacino distrettuali ex d.lgs. n.152/2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i bacini del versante padano ricadono nel Distretto padano; • i bacini del versante ligure, compreso il bacino interregionale del fiume Magra, ricadono nel Distretto Appennino settentrionale. <p>Secondo la Direttiva alluvioni, i Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) sono elaborati a livello distrettuale secondo cicli di attuazione della durata di 6 anni: il primo ciclo si è concluso nel 2016 quando sono stati approvati i PGRA relativi al periodo 2015-2021. Attualmente sono in corso le attività che porteranno, nel dicembre 2021, all'approvazione dei PGRA relativi al secondo ciclo 2021-2027.</p> <p>Le mappature di pericolosità e rischio da alluvioni per gli ambiti fluviali liguri sono state predisposte nel giugno 2013 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 49/2010, ed oggetto della deliberazione regionale n.1012/2013. Queste mappature sono state infine approvate dai Comitati Istituzionali integrati per i due distretti, il 21 dicembre 2013. In una fase successiva, sulla base delle suddette mappature sono state avviate le attività per la redazione del Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA), di competenza delle Autorità distrettuali, ma a cui le Regioni concorrono per il territorio di competenza. Il 22 dicembre 2014 sono stati depositati per la pubblicazione e l'avvio delle fasi di osservazioni i PGRA per i due distretti di interesse per il territorio ligure. A seguito della conclusione della fase di pubblicità partecipativa, i due piani sono stati aggiornati e definitivamente adottati il 17 dicembre 2015 in sede di Comitati istituzionali integrati.</p>
Riferimento normativo	<p>D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Direttiva Europea CE/2007/60 LR 58/2009. Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale D.Lgs 49/2010 Deliberazione della Giunta regionale n.723/2013. Stante l'art.2 c.5 della LUR 36, i piani di bacino, nonché i piani delle aree protette di cui alla vigente legislazione regionale vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, il Piano territoriale regionale (PTR), e la pianificazione di livello metropolitano,</p>

	provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.
Obiettivo dichiarato	A partire dal quadro della pericolosità e del rischio di alluvioni definito con l'attività di mappatura, le norme comunitarie prevedono l'obbligo di predisporre per ogni distretto uno o più Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (art. 7 D.Lgs. 49/2010 e art. 7 Dir. 2007/60/CE), contenenti le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo di ridurre le conseguenze negative dei fenomeni alluvionali nei confronti della salute umana, del territorio, dei beni, dell'ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche e sociali. Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA) deve affrontare tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni: prevenzione, protezione, preparazione, compresi la previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, sulla base anche delle caratteristiche del bacino o del sottobacino idrografico interessato.
Livello di pianificazione interessato	Regione – Autorità di bacino distrettuale
Modalità / meccanismi previsti	La disciplina dei piani di bacino (sovraordinata rispetto a quella della pianificazione urbanistica ordinaria) è inglobata nelle norme di conformità e nelle norme di congruenza dei PUC al momento della loro formazione. Per i piani urbanistici previgenti, vale il principio della prevalenza della norma di ordine superiore.
Politiche per la casa	
Generalità, obiettivi e riferimenti normativi	<p>La Giunta regionale, con la deliberazione n.852 del 4 agosto 2015, ha approvato il bando per la formulazione del <i>"Programma di recupero e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica"</i> di cui al decreto ministeriale n.97 del 16 marzo 2015. Finalità del programma, è la necessità di recuperare e rendere abitabili senza indugi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non assegnati a causa del particolare stato di degrado, sia la necessità di prevedere azioni per migliorare l'efficienza della gestione degli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche per contribuire alla riduzione dei costi di conduzione degli alloggi da parte degli assegnatari. Il programma è rivolto alle Arte (Azienda Regionale Territorio e Ambientale, articolata su base provinciale) e ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</p> <p>La gestione del patrimonio pubblico è svolta dalle quattro Aziende regionali territoriali per l'edilizia (Arte), istituite per ogni provincia con legge regionale n.9/1998 che, previo accordo convenzionale con gli enti proprietari provvedono, tra l'altro, a contabilizzare e riscuotere i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a svolgere tutti i compiti di amministrazione e manutenzione delle abitazioni. Inoltre, la sopracitata normativa regionale disciplina l'aspetto riguardante la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento alle modalità di individuazione dei soggetti aventi titolo all'acquisto e di determinazione del prezzo di vendita.</p> <p>Con la deliberazione della Giunta regionale n.333 del 27 marzo 2009 è stato approvato il documento contenente le <i>"Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie sociali per la casa in Liguria"</i>, intese quali strumenti da porre in affiancamento alle tradizionali e istituzionali funzioni volte a ridurre l'emergenza abitativa. Successivamente, con deliberazione n.985 del 5 agosto 2011 e n.1607 del 21 dicembre 2012 – pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n.3 del 16 gennaio 2013, parte seconda – l'Amministrazione regionale ha proceduto ad una revisione dei criteri operativi dell'Agenzia sociale per la casa, finalizzati in particolare ad ampliare l'ambito di attività, rispetto alla sola intermediazione sui contratti di locazione. I servizi svolti dall'Agenzia sociale per la casa riguardano primariamente l'intermediazione per agevolare l'accesso alle locazioni abitative, il recupero e l'acquisto della prima casa sia da parte di cittadini italiani che da parte di cittadini stranieri immigrati legittimamente e stabilmente residenti che si trovino in situazione di "disagio abitativo" tramite il reperimento-offerta di alloggi privati. L'Agenzia ha il compito di reperire alloggi sul mercato privato e assegnarli in locazione ai destinatari, ponendosi, pertanto, quale intermediaria e incrementando gli strumenti di garanzia a tutela del pagamento del canone di locazione ai proprietari e il rispetto degli accordi contrattuali. Al contempo, svolge una serie di attività funzionali alla selezione e individuazione dei conduttori, attività di orientamento e accompagnamento dei potenziali conduttori e attività di coordinamento e marketing sociale. Altre possibili attività delle Agenzie – volte comunque a favorire la mobilità nel settore della locazione e più in generale ad aumentare la risposta al problema dell'emergenza abitativa – possono essere orientate a proposte di forme di coabitazione, ipotesi di albergo sociale o di altre forme di accoglienza temporanea, formazione di gruppi di auto-aiuto, formazione di operatori dedicati alle politiche abitative sociali.</p>

	<p>La progressiva espansione e differenziazione della domanda abitativa e l'insufficienza dell'entità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Erp) e delle risorse pubbliche disponibili per il suo incremento, rendono necessaria l'individuazione di strumenti che consentano la ricerca di soluzioni anche nell'ambito del libero mercato della casa, favorendo un incontro tra domanda e offerta nel mercato privato della locazione. La Regione Liguria con la legge regionale n.38/2007 ha ritenuto di riorganizzare il sistema regionale di intervento pubblico nel settore abitativo in particolare promuovendo il sistema dell'Edilizia residenziale sociale (Ers) realizzata da soggetti pubblici o privati e volta a garantire il diritto alla casa ai soggetti che non sono in grado di accedere al libero mercato. I programmi di Social housing in particolare sono volti ad aumentare l'offerta nel campo locazioni immobiliari di unità abitative pubbliche o private a canone più contenuto, in grado di soddisfare le fasce più deboli della popolazione che normalmente non riescono ad accedere al mercato privato della locazione.</p> <p>Il Fondo housing sociale Liguria è partito nel 2014. Il Fondo è un processo innovativo per la Liguria finalizzato all'utilizzo dello strumento finanziario del Fondo Immobiliare per l'Abitare. Tale strumento permette da un lato la creazione di alloggi sociali e dall'altro di valorizzare proprietà pubbliche e private investendo i fondi messi a disposizione per lo scopo dalla Cassa Depositi e Prestiti. Una opportunità che garantisce un interesse finanziario calmierato per gli investitori e la risposta ai fabbisogni di prima casa in affitto a canoni moderati.</p> <p>Negli ultimi anni, la Regione ha poi posto in essere una serie articolata di programmi per la casa e la città finalizzati al sostegno della domanda abitativa nei centri urbani, per ultimo il Programma di Rigenerazione urbana, Edilizia residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico (Ruev) - delibera della Giunta regionale 995/2014 -, a cui hanno partecipato 53 comuni, 23 dei quali sono stati ammessi a finanziamento, per un importo complessivo di contributo di 8.346.135,92 euro a fronte di un costo complessivo pari a 16.917.406,88 euro. La Giunta regionale, con deliberazione n.803 del 5 agosto 2016 pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Liguria n.36 del 7 settembre 2016 ha approvato un nuovo bando (Ruev 2016). Il Ruev 2016, aperto a tutti i comuni liguri per la presentazione di un solo Programma per ambito comunale, si propone di promuovere nuovi interventi di rigenerazione urbana con incremento del social housing, realizzazione di opere pubbliche e valorizzazione del patrimonio pubblico, rendendo disponibile l'importo di 1.830.000 euro per contributi in conto capitale e contributi a copertura degli interessi di mutui accesi dalle amministrazioni comunali.</p>
Livello di pianificazione interessato	Regione
Perequazione/Compensazione	
Riferimento normativo	<i>Perequazione</i> : art.29 bis LUR 36. <i>Compensazione</i> : art.29 quater. <i>Credito edilizio</i> : art.29 ter.
Obiettivo dichiarato	Si tratta di misure tese all'incentivazione della rigenerazione urbana.
Livello di pianificazione interessato	Comunale o intercomunale.
Modalità / meccanismi previsti	<p><i>Perequazione</i>. Il PUC può prevedere per la sua attuazione forme di perequazione urbanistica al fine di assicurare l'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i proprietari degli immobili interessati dalle previsioni relative a distretti di trasformazione o ad ambiti di riqualificazione, con esclusione di quelli di presidio ambientale, stabilendone i criteri e le modalità operative, in coerenza con le indicazioni degli atti di pianificazione territoriale di livello sovracomunale. Per l'attuazione delle previsioni edificatorie derivanti dall'applicazione dell'indice di utilizzazione insediativa ai distretti od agli ambiti di riqualificazione, con esclusione di quelli di presidio ambientale, il PUC può individuare, anche mediante appositi schemi di organizzazione urbanistica, gli edifici esistenti da conservare e quelli da demolire, le aree ove concentrare la nuova edificazione e gli immobili da cedersi gratuitamente al Comune o da vincolare all'uso pubblico per la realizzazione di servizi e di infrastrutture.</p> <p><i>Compensazione</i>. In presenza di vincoli preordinati all'esproprio, il PUC può stabilire, in luogo della corresponsione dell'indennità di esproprio in denaro ed a fronte della cessione volontaria e gratuita del bene, l'attribuzione di diritti edificatori espressi in superficie agibile utilizzabili in ambiti o distretti di trasformazione, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto interessato, ferma restando la successiva annotazione del credito edilizio in un apposito registro tenuto dai singoli Comuni. La compensazione può, altresì, essere utilizzata come modalità di indennizzo nel caso di</p>

	<p>reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. Al fine di acquisire immobili funzionali all'attuazione delle previsioni di realizzazione di servizi pubblici ed infrastrutture pubbliche, il Comune può procedere alla permuta con beni immobili di proprietà pubblica di valore tale da indennizzare gli immobili oggetto di dichiarazione di pubblica utilità.</p> <p>Credito edilizio. Il PUC può individuare negli ambiti e nei distretti di trasformazione gli edifici o complessi di edifici esistenti suscettibili di riqualificazione edilizia o urbanistica caratterizzati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> condizioni di rischio idraulico o di dissesto idrogeologico; condizioni di incompatibilità per contrasto con la destinazione d'uso dell'ambito o del distretto di trasformazione o per la tipologia edilizia; situazioni di degrado strutturale, funzionale od igienico-sanitario che richiedono un insieme sistematico di opere od interventi; situazioni di interferenza con la previsione di realizzazione di servizi pubblici o di infrastrutture pubbliche. <p>Ove gli interventi prevedano la demolizione totale o parziale dei fabbricati, il PUC stabilisce i parametri per l'utilizzazione del corrispondente credito edilizio in funzione della destinazione d'uso degli edifici da demolire ed individua gli ambiti e i distretti nei quali tale credito può essere trasferito, anche con tempistiche di utilizzo differite, fissando le relative percentuali di utilizzo per l'attuazione degli interventi previsti nei distretti e negli ambiti secondo la rispettiva disciplina. Per credito edilizio si intende la quantità di superficie agibile della costruzione esistente oggetto di demolizione eventualmente ridotta in relazione alla destinazione d'uso degli edifici da demolire in base ai coefficienti previsti dal PUC in funzione degli obiettivi di riqualificazione urbanistica perseguiti. Non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio gli edifici realizzati in assenza od in difformità dai prescritti titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, se non previa loro regolarizzazione. I crediti edilizi sono negoziabili e trasferibili tra i soggetti interessati, previa trascrizione ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile, e sono annotati in apposito registro tenuto dal Comune, consultabile da parte di chiunque con le stesse modalità di consultazione del PUC, nel quale sono riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> il soggetto titolare del credito edilizio e gli estremi del titolo edilizio con il quale è stato assentito l'intervento di demolizione e riconosciuto il corrispondente credito edilizio derivante dall'applicazione delle regole fissate dal PUC; i soggetti divenuti titolari del credito edilizio a seguito di successivi atti di trasferimento e gli estremi dei relativi atti oggetto di trascrizione; gli estremi del titolo edilizio con il quale il credito edilizio è stato utilizzato in tutto o in parte, con indicazione della data di sua estinzione o della eventuale quantità residua utilizzabile.
Pianificazione della fascia costiera	
Riferimento normativo	L.R. 39/84: Piano Territoriale di Coordinamento della Costa Legge regionale n. 20/2006: Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero. Il Piano territoriale di Coordinamento della Costa è stato approvato il 29 dicembre 2000 con la deliberazione del Consiglio regionale n.64.
Obiettivo dichiarato	<p>Il PTC della Costa costituisce il riferimento delle azioni regionali per la tutela e la valorizzazione del litorale, delle spiagge e dei tratti costieri urbanizzati.</p> <p>La zona costiera definita dal Piano contempla un ambito di studio (a terra: ambiti di bacino e fascia costiera compresa al di sotto della curva di livello dei 200 metri; a mare: fascia compresa nella batimetrica -100 metri) e un ambito di applicazione (i 63 comuni costieri).</p> <p>Il Piano prende le mosse dall'esame delle molte criticità di ampi tratti della costa ligure, puntando a una riqualificazione che si concentra sui seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> la tutela e la valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa che rivestono valore paesaggistico, naturalistico e ambientale la riorganizzazione e la riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati la difesa del litorale dall'erosione marina e il ripascimento degli arenili lo sviluppo della fruizione pubblica e dell'uso turistico e ricreativo della zona costiera (da recepire nella formazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo previsto dalla legge 494/1993) l'adeguamento e lo sviluppo del sistema della portualità turistica il riuso, in forma integrata e coordinata, dei tratti di ferrovia dismessi o da dismettere lungo la costa il miglioramento delle condizioni della viabilità costiera. <p>Il Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero rappresenta, invece, lo strumento con il quale la Regione Liguria interviene in maniera integrata rispetto a due temi strettamente</p>

	<p>interconnessi tra di loro e che trovano la loro ragione d'essere nelle funzioni trasferite a livello regionale dal D.Lgs. 112/98: la protezione ed osservazione delle zone costiere – individuata dall'art. 70 c.1 lett. a), quale aspetto attinente la protezione e tutela dell'ambiente marino, e la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, ai sensi dell'art. 89 c.1 lett. h) del citato Decreto.</p> <p>Il Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero (PTAMC) ha valore di Piano territoriale di settore, in quanto è specificatamente finalizzato al riequilibrio sedimentario dei litorali e alla stabilizzazione della costa alta, nonché al miglioramento della qualità delle acque costiere, alla difesa e valorizzazione degli habitat marini e della biodiversità costiera, nel rispetto degli assetti naturali e della loro tendenza evolutiva, degli usi compatibili e dello sviluppo sostenibile.</p> <p>Il Piano si prefigge l'obiettivo di garantire ai litorali compresi nell'Ambito uno sviluppo durevole e socialmente sostenibile della zona costiera, in quanto, oltre a prevedere la tutela della costa dall'erosione marina, riguarda anche un ulteriore obiettivo, rappresentato dalla tutela e dalla valorizzazione della qualità ambientale della zona costiera e delle sue risorse. In particolare, il Piano si prefigge i seguenti obiettivi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni erosivi e di dissesto derivanti dall'azione del moto ondoso <p>tutelare la biodiversità e gli habitat marino - costieri rispetto ai diversi impatti derivanti dalla realizzazione di interventi sulla fascia costiera nonché rispetto alle attività che possono insistere sui fondali, sulla costa alta, sulle spiagge, sulle foci fluviali.</p>
Livello di pianificazione interessato	Regionale
Modalità / meccanismi previsti	<p>Il PTC della Costa è articolato in quattro sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i nuovi materiali di studio utilizzati per la redazione degli elaborati di Piano • le indicazioni relative a quattro settori tematici di interesse regionale: difesa della costa e spiagge, porti turistici, riuso della ferrovia, viabilità costiera • le indicazioni di sintesi di livello territoriale, rivolte a indirizzare province e ai comuni nella formazione dei rispettivi strumenti di Piano e di livello locale, riferite all'assetto di singoli tratti di costa (54) per cui vengono formulate specifiche indicazioni di progetto: in questa sezione confluiscono le indicazioni relative a particolari temi progettuali ricorrenti o problematici per l'assetto della zona costiera (a esempio le attività produttive, i porti commerciali, gli impianti di depurazione, ecc.) • le norme di attuazione. <p>I 54 tratti di costa selezionati sono suddivisi in Ambiti Progetto (quarantuno) e Ambiti per la Tutela Attiva (tredici).</p> <p>I primi sono riferiti a tratti di costa urbanizzati, caratterizzati dall'esigenza di interventi di trasformazione complessi; i secondi sono riferiti a tratti di costa di particolare valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale, che non ricadono di norma già in aree parco, suscettibili di costituire una risorsa turistico-ambientale alternativa ai modelli tradizionali.</p> <p>Il PTAMC persegue le seguenti finalità specifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ripristinare e mantenere le caratteristiche dinamiche naturali delle spiagge e delle falesie; b) ridurre il rischio da erosione e da frana di falesie anche ai fini della pubblica incolumità; c) salvaguardare i tratti di costa ad elevato valore naturalistico rispetto alla loro trasformazione e occupazione da strutture marittime; d) tutelare l'habitat marino prioritario "prateria di Posidonia oceanica" ed altri habitat di pregio dalle attività antropiche ad alto impatto; e) ripristinare gli habitat tipici della vegetazione pioniera delle spiagge e degli ambienti dunali; f) ripristinare gli habitat tipici delle foci fluviali. <p>Come previsto dall'art. 41 della L.R. 20/2006, il Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero non si sovrappone, duplicandone gli sforzi, al Piano di Tutela delle Acque approvato con la D.C.R. n. 32 del 2 novembre 2009 relativamente alle misure dallo stesso individuate per il conseguimento degli obiettivi di qualità delle acque marine e costiere. Il PTAMC impiega le informazioni di base, riguardanti lo stato e le pressioni per la valutazione delle tendenze evolutive e per evidenziare eventuali correlazioni tra gli interventi già individuati dal Piano di Tutela delle Acque con gli aspetti legati alla salvaguardia della biodiversità, finalità specifica e peculiare del PTAMC.</p>

Poiché il PTAMC si prefigge altresì di garantire un livello di sicurezza del litorale adeguato rispetto ai fenomeni erosivi e di dissesto derivanti dall'azione del moto ondoso, studia la fascia costiera con una scala di maggior dettaglio (1: 5.000) rispetto a quella usata dai Piani di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico vigenti. Il Piano studia, pertanto, la costa alta riclassificando, rispetto a quanto già definito dalla pianificazione di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, la suscettività al dissesto e stabilisce un regime normativo univoco per gli ambiti territoriali di comune interesse ad entrambi gli strumenti di pianificazione in coerenza con i criteri per la normativa dei piani di bacino stralcio regionali per la tutela del rischio idrogeologico.

Sostenibilità/Valutazione (Valutazione Ambientale Strategica)

Riferimento normativo Legge regionale n.32 del 10 agosto 2012 – Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS).

Obiettivo dichiarato La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo di valutazione ambientale introdotto dalla Direttiva 2001/42/CE e recepito prima dal D. Lgs 152/2006 e, a livello regionale, dalla LR 32/2012, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.


Livello di pianificazione interessato Regionale (il PTR è assoggettato a procedura VAS), di Città Metropolitana / Provincia (idem per i rispettivi piani territoriali) e Comunale (idem per il PUC). Possono essere soggetti a VAS anche i PUO qualora ricorrano condizioni di particolare fragilità o qualità ambientale. Autorità di Gestione, in ogni caso, è Regione Liguria.

Modalità / meccanismi previsti Sono sottoposti a Valutazione ambientale strategica:

- tutti i Piani e programmi elaborati per: la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, i settori dell'agricoltura, foresta e pesca dell'energia, dell'industria, dei trasporti, compresi i piani regolatori dei porti di interesse internazionale, nazionale e regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e successive modificazioni ed integrazioni;
- Piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi della ai sensi dell'art. 5 DPR 1997, n. 357 e s.m.i. [Clicca qui per consultare la cartografia di SIC.](#)
- Piani e programmi per i quali l'esito della verifica di assoggettabilità - VA abbia disposto l'assoggettamento a VAS.

La LR 32/2012 e la LUR 36 (modificata nel 2015) si integrano, configurando un processo complesso di interrelazione tra pianificazione del territorio e valutazione ambientale (che deve garantire la compatibilità delle scelte operate ed il monitoraggio dei piani). Per quanto attiene ai PUC, si configura in questo modo un procedimento complesso che può essere riassunto nel seguente schema.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PUC



Pubblicazione sul BURL Periodo di pubblicazione CONSULTAZIONE: pubblicazione, osservazioni, pareri dei soggetti competenti in materia ambientale Conferenza dei servizi che si conclude con espressione del parere motivato	Pubblicazione sul BURL Periodo di pubblicazione del PUC Conferenza dei servizi che si conclude con espressione del parere motivato Parere regionale su proposta di PUC Delibera C.C. su osservazioni, adeguamento pareri VAS e urbanistica Approvazione con Delibera della Giunta Regionale	30 gg 60 gg 90 gg 120 gg 120 gg 120 gg	150° 210° 300° 330° 450° 570°
--	--	---	--

Dotazioni territoriali essenziali

Riferimento normativo	<p>Articoli 11 (livello regionale, PTR), 16ter, 20 (livello CM e provinciale: PTGcm e PTCp), 32, 33, 34 (livello comunale, PUC) della LUR 36/97.</p> <p>Con Regolamento regionale n.2 del 25 luglio 2017, si è attuata la disposizione contenuta nell'articolo 34 della legge urbanistica con la determinazione delle "Dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza tra le costruzioni e dalle strade" con ciò aggiornando la disciplina del DM n.1444 del 2 aprile 1968, in materia di standard urbanistici.</p>
Livello di pianificazione interessato e modalità / meccanismi previsti	<p>Regionale. All'interno del PTR vengono fornite le indicazioni per la localizzazione delle infrastrutture per la mobilità, l'approvvigionamento energetico, delle discariche, degli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonché la localizzazione dei servizi di scala regionale quali sedi universitarie e grandi impianti di tipo ospedaliero, sportivo, ricreativo e fieristico.</p> <p>Livello di Città Metropolitana e Provinciale. All'interno delle rispettive strutture di piano vengono individuati il sistema del verde a livello provinciale nonché il sistema delle attrezzature e degli impianti pubblici e di interesse pubblico con valenza sovracomunale, con particolare riguardo ai servizi dell'istruzione secondaria di secondo grado.</p> <p>Comunale. Il PUC individua, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale e secondo i criteri di fruibilità e di accessibilità, il sistema principale delle infrastrutture e delle opere costituenti urbanizzazione pubblica o di uso pubblico a livello di quartiere, a livello urbano e, ove necessario, a livello territoriale.</p>

Ambiente (acque interne, bonifiche, energia, rete ecologica...)

Generalità	<p>La Regione Liguria interviene in materia ambientale predisponendo diversi strumenti settoriali, le cui discipline di settore hanno diretta influenza sulla formazione e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione territoriale (alle diverse scale, da quella regionale a quella comunale che ne devono recepire principi e contenuti).</p> <p>Il <i>Piano di tutela delle acque</i> contiene l'insieme delle norme e misure per la gestione delle acque superficiali e sotterranee necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi idrici. Il Piano di Tutela delle acque, previsto dal decreto legislativo n.152/2006, è lo strumento di pianificazione regionale per le strategie di azione in materia di acque. I Piani di tutela delle acque regionali predisposti con il coordinamento delle Autorità di bacino distrettuale recepiscono gli obiettivi e le priorità di intervento fissati a scala di distretto nei Piani di gestione dei bacini idrografici introdotti dalla "Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2000/60/CE)". Il territorio regionale ricade per il versante padano nel Distretto Idrografico del fiume Po e per i restanti bacini nel Distretto dell'Appennino Settentrionale. I Piani di Gestione del Distretto Po e Appennino settentrionale ed il Piano di Tutela delle Acque regionale sono stati aggiornati alla fine del 2015 e definitivamente approvati ad inizio 2016, rispettivamente ai sensi degli articoli 117 e 121 della parte III del Dlgs n.152/06.</p> <p>Per quanto attiene le <i>bonifiche e i siti inquinati</i>, a seguito del d.lgs. 152/06 la Regione Liguria, con la legge regionale n.10/2009 e successive modifiche e integrazioni, ha trasferito molte competenze amministrative agli Enti locali, riservandosi il completamento</p>
------------	--

	<p>della pianificazione di settore attraverso il <i>Piano regionale di bonifica dei siti contaminati</i>, la gestione dell'anagrafe dei siti da bonificare e la gestione delle procedure amministrative relative ai siti riconosciuti "di interesse regionale". Con la delibera del Consiglio regionale n.14 del 25 marzo 2015 è stato definitivamente approvato il Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche della Regione Liguria. Il Piano contiene indirizzi e strategie per gestire i rifiuti urbani, i rifiuti speciali e le operazioni di bonifica nell'arco del periodo 2014-2020, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale.</p> <p>Il <i>PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale)</i> delinea la strategia energetica regionale, individua gli obiettivi e delle linee di sviluppo per il periodo 2014-2020 al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici ed ambientali stabiliti dalla UE nell'ambito delle politiche "Europa 20-20-20" e mira anche a porre le basi per la pianificazione energetica al 2030 e al 2050. La strategia regionale e le linee di indirizzo tracciate prendono avvio dall'analisi del contesto normativo di riferimento (regionale, nazionale ed europeo) e dal contesto di azione del Piano stesso nel quale è illustrato l'inquadramento territoriale, socioeconomico, demografico ed energetico. Il Piano, pur rappresentando un documento di pianificazione strategica, definisce inoltre alcune specifiche misure ed azioni che saranno implementate anche nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali per il periodo 2014-2020 ai fini dell'attuazione delle politiche energetiche regionali. La <i>direttiva Habitat</i> prevede che, al fine di rendere più coerente la Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), gli Stati della UE si impegnino a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Il Decreto del Presidente della Repubblica 357/97 riporta a tal fine la necessità di individuare tutti i collegamenti ecologico-funzionali che consentono il mantenimento della coerenza della Rete natura 2000 sul territorio.</p> <p>La <i>Rete Ecologica Regionale (RER)</i>, prevista dalla LR 28/2009 ed istituita con DGR n.1793/2009, è un sistema interconnesso di unità ecosistemiche nelle quali e fra le quali conservare la biodiversità.</p>
Riferimento normativo	<p>Il Primo aggiornamento del <i>Piano di tutela delle acque 2016-2021</i> è stato approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 11 del 29 marzo 2016.</p> <p>Il <i>Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero</i> è stato approvato dal Consiglio regionale con la delibera n.18 del 25 settembre 2012 per l'Ambito Costiero 15 e con la delibera n.7 del 23 febbraio 2016 per l'Ambito Costiero n.08.</p> <p>A seguito del d.lgs. 152/06 la Regione Liguria, con la legge regionale n.10/2009 e successive modifiche e integrazioni, ha trasferito molte competenze amministrative agli Enti locali, riservandosi il completamento della pianificazione di settore attraverso il <i>Piano regionale di bonifica dei siti contaminati</i>, la gestione dell'anagrafe dei siti da bonificare e la gestione delle procedure amministrative relative ai siti riconosciuti "di interesse regionale". Con la delibera del Consiglio regionale n.14 del 25 marzo 2015 è stato definitivamente approvato il Piano.</p> <p>Il <i>Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)</i> è stato approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 19 del 14 novembre 2017.</p> <p>La <i>Rete Ecologica Regionale (RER)</i>, è un sistema interconnesso di unità ecosistemiche nelle quali e fra le quali conservare la biodiversità. Essa è prevista dalla LR 28/2009 ed è stata istituita con DGR n.1793/2009.</p>
Piano cave	
Riferimento normativo	<p>La Regione con deliberazione del deliberazione del Consiglio regionale n.7 del 26 maggio 2020 ha approvato il nuovo <i>Piano territoriale regionale delle attività di cava (Ptrac)</i> come previsto dalla legge regionale n.12 del 5 aprile 2012 "<i>Testo unico sulle attività estrattive</i>".</p>
Obiettivo dichiarato	<p>L'attività di coltivazione di cava è un'attività economica di primaria importanza finalizzata al reperimento dei materiali litoidi indispensabili per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione di infrastrutture • le attività edilizie • le opere di difesa costiera • le opere di difesa spondale • il ripascimento delle spiagge <p>Tale attività deve essere condotta nel pieno rispetto dell'ambiente e del paesaggio.</p>
Livello di pianificazione interessato	Regione
Parchi	

Generalità	<p>Le aree protette, parchi o riserve, hanno la finalità di tutelare e valorizzare l'ambiente, il paesaggio e la natura, contribuendo attivamente allo sviluppo socioeconomico delle popolazioni locali e alla salvaguardia dei beni naturali e culturali più significativi per le generazioni future. Gli Enti parco e gli altri soggetti che gestiscono i parchi e le riserve naturali regionali collaborano alla promozione e al coordinamento di progetti per la valorizzazione del territorio, a iniziative come il soccorso alpino e speleologico, alla manutenzione dei sentieri, nonché allo studio e alla divulgazione di conoscenze in materia di beni naturali. Il sistema dei parchi e delle aree naturalistiche liguri offre una efficace rassegna della straordinaria varietà ambientale della Liguria, comprendendo quasi il 12% del territorio regionale, per una superficie complessiva di circa 60 mila ettari. I parchi sono spesso collegati tra loro da sentieri attrezzati, percorribili a piedi, a cavallo o in bicicletta; il principale di questi itinerari, l'Alta Via dei Monti Liguri, attraversa per 400 chilometri la regione, percorrendo spesso il crinale montuoso, tra le vette e il mare, a ridosso di borghi e testimonianze storiche. In Liguria sono presenti aree protette (anche marine) di livello nazionale, regionale o provinciale.</p>
Riferimento normativo	<p>Il procedimento di elaborazione, adozione e approvazione del Piano (art. 18 della l.r. 12/1995) consente un'ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati, a partire dai residenti nei Comuni del Parco, allo scopo di avere infine uno strumento il più possibile condiviso e partecipato. I Parchi delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto, del Beigua, di Portofino, di Montemarcello Magra Vara e di Portovenere sono dotati del loro Piano. Il Consiglio regionale, nella seduta del 21 maggio 2019, ha approvato l'aggiornamento dei Piani dei Parchi di Alpi Liguri, Antola, Aveto e Beigua. Si tratta di piani integrati poiché contengono, al loro interno, anche i piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE (ex SIC, oggi Zone Speciali di Conservazione ZSC) con riferimento al relativo Parco. Tale inclusione, pur nelle differenze fra i due strumenti, consente una visione unitaria e di larga scala delle problematiche legate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio rappresentato dalla biodiversità del nostro territorio regionale. I Piani di Portofino, Montemarcello Magra Vara e Portovenere, risalenti agli anni 2001-2007, sono da aggiornare.</p> <p>L'Alta Via dei Monti Liguri è l'itinerario escursionistico che collega le due estremità della Riviera Ligure, percorrendo lo spartiacque tirrenico-padano dalle Alpi Marittime a Ceparana (SP). Grazie alla sua posizione geografica, è parte integrante del "progetto escursionistico" denominato Sentiero Italia che garantisce già il collegamento tra Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana e Umbria, attraverso le alte vie valdostane, la GTA piemontese, la GEA toscana e i sentieri umbri, fino a Castelluccio di Norcia (PG). Istituita con l.r. n.5/1993, modificata con l.r. n.11/1996, l'itinerario si snoda per circa 400 Km di lunghezza attraversando tre parchi naturali regionali le Alpi liguri, il Beigua e l'Aveto e la riserva regionale dell'Adelasia.</p>
Livello di pianificazione interessato	Regione – Enti Parco
Modalità / meccanismi previsti	I piani delle aree protette di cui alla vigente legislazione regionale vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, il Piano territoriale regionale (PTR) di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e la pianificazione di livello metropolitano, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.
Piano casa	
Generalità	<p>La Regione Liguria ha declinato sul proprio territorio il piano-casa nel 2009 (LR 49). Da allora, il testo legislativo è stato soggetto a diverse modifiche ed integrazioni e, fino al 2015, prorogato nella sua validità. Con la LR 22/2015, il piano-casa regionale è stato temporalmente stabilizzato (non è cioè più soggetto a proroghe) e la sua applicazione, che oggi è largamente derogatoria rispetto ai Piani Urbanistici Comunali, si prevede che venga progressivamente assorbita all'interno degli stessi, col procedere delle nuove adozioni. Attualmente, lo schema operativo della legge si articola in una serie di quattro differenziate modalità di intervento: a) ampliamento di edifici esistenti; b) Mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti a destinazione non residenziale; c) demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione residenziale aventi una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale; d) demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione diversa da quella residenziale.</p>
Riferimento normativo	LR 49/2009 e s.m.i.
Livello di pianificazione interessato	Comunale, pur essendo la disciplina di legge ampiamente derogatoria rispetto agli strumenti di pianificazione ordinaria. Gli interventi più incisivi, quelli cioè che comportano

	demolizione con traslazione dei volumi, sono assoggettati a procedure concertative con gli organi regionali.
Modalità / meccanismi previsti	Con le disposizioni della rinnovata LR 49, la platea dei potenziali casi di intervento è molto ampia, dal momento che rimangono escluse solo alcune fattispecie, certo rilevanti sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo ma limitate spazialmente: oltre agli edifici esclusi per caratteristiche di intrinseca qualità, si escludono gli edifici ricadenti nelle aree più sensibili paesisticamente e soprattutto la vasta pleora di quegli edifici di maggiore dimensione, catalogabili nella fattispecie degli edifici plurifamiliari del tipo a “condominio” più grandi eccedenti la dimensione dei 1.500 mc o, in taluni casi, anche quelli fino a 2.500 mc (in casi per i quali però è richiesta la dimostrazione della necessità della riqualificazione urbanistica), corrispondenti (stando al dato medio della superficie media per alloggio a livello regionale, come rilevato dall'Istat) ad edifici eccedenti i 5-6 alloggi o 10 nel secondo caso. Mediante l'art.7 si amplia però di molto anche la casistica degli edifici su cui può operare la norma arrivando ad interessare quelli con volumetria fino a 10.000 mc. Riguardo la convenienza economica ad intervenire, questa è stata a sua volta incrementata nel corso degli anni, sia aumentando la soglia percentuale di incremento assensibile, sia legando gli interventi alla riqualificazione edilizia che, in linea di massima, dovrebbe corrispondere ad un parallelo incremento dei valori unitari di mercato ad intervento ultimato. Un notevole impulso all'attuazione della norma deriva infine dalla modifica delle disposizioni concernenti i cambi di destinazione d'uso: l'aver dato accesso alla norma agli edifici ad originaria destinazione non residenziale aumenta non poco la casistica dei potenziali interventi in grado di garantire un sicuro incremento di valore.
Sostenibilità - Agenda 2030	
Generalità	La Regione ha dato il via alle attività che a partire dal 2020, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali e dei portatori di interesse, porteranno alla costruzione della <i>Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile</i> , declinando gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 a livello locale, con l'individuazione delle azioni prioritarie, la definizione del sistema degli indicatori e del piano di monitoraggio e revisione, operando un raccordo tra obiettivi strategici regionali, strumenti di attuazione e Documento di Economia e Finanza regionale (DEFER). Nel 2015 i Governi dei paesi membri dell'ONU hanno sottoscritto l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, strutturato in cinque aree, le cosiddette 5 P: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. Il primo passo per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell'Agenda, con un sistema di scelte strategiche, declinate in obiettivi strategici nazionali, specifici per la realtà italiana, è stato l'approvazione della <i>Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile</i> , documento di riferimento per tutte politiche settoriali e territoriali in Italia sino al 2030, che trattino di ambiente, di società o di economia. A seguito dell'approvazione della strategia nazionale, le Regioni sono chiamate a dotarsi di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale, individuando la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. Nel dicembre 2018 è stato sottoscritto dalla Regione e dal Ministero dell'Ambiente uno specifico accordo di collaborazione a supporto della costruzione della Strategia Regionale. A seguito di tale accordo la Giunta Regionale ha destinato 182 mila euro ai Centri di Educazione Ambientale accreditati nel Sistema Regionale, per la realizzazione su tutto il territorio ligure, suddiviso in 12 ambiti, di attività di informazione, animazione territoriale e progettazione partecipata a livello locale, a supporto della costruzione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Le risorse sono destinate a Comuni ed Enti Parco titolari dei CEA presenti su tutto il territorio, per attività che coinvolgeranno la società civile e le Istituzioni locali a partire dall'estate 2019.
Pianificazione portuale	
Generalità	Nel 2016 il Governo ha rinnovato la <i>governance</i> del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza ed aumentarne la capacità di creare occupazione e sviluppo economico, favorendo la cooperazione tra porti vicini e la semplificazione delle procedure. Il coordinamento dei porti nazionali è stato attribuito a quindici Autorità di Sistema Portuale, guidate da un presidente, coadiuvate da un <i>board</i> snello, ed integrate nella visione europea delle reti TEN-T. All'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è stata attribuita la gestione coordinata dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure, che insieme compongono il più importante polo portuale italiano, capolinea nel Mediterraneo del corridoio-Rhine Alpine: la porta di accesso da Sud all'Europa. I <i>Ports of Genoa</i> sono il primo sistema portuale italiano per volumi di traffico merci e passeggeri, diversificazione produttiva e valore economico ed hanno un ruolo centrale sulle rotte

	<p>attraverso il Mediterraneo, in un panorama globale dello <i>shipping</i> caratterizzato dal gigantismo navale ed alleanze fra le maggiori compagnie di navigazione. I terminal specializzati dei <i>Ports of Genoa</i> sono in grado di movimentare ogni tipologia di merce: container, merci convenzionali e rinfuse e costituiscono un <i>hub</i> nel Mediterraneo per i traffici containerizzati e le autostrade del Mare. Nel 2019 i <i>Ports of Genoa</i> hanno movimentato più di 68 milioni di tonnellate di merce e 4,5 milioni di passeggeri, trasportati da 8.500 navi. I container movimentati hanno sfiorato i 2,7 milioni di TEU, consolidando il ruolo del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale quale principale <i>gateway</i> italiano e mediterraneo al servizio delle industrie e dei mercati del Nord Italia e del Sud Europa. Il nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale (come previsto dal Decreto legislativo 169/2016) proietta la pianificazione strategica e territoriale su uno scenario di medio-lungo periodo, individuando disegni integrati di sviluppo degli scali quali gateway di distretti logistici complessi che comprendono i retroporti e gli inland terminal di riferimento e le relative reti di trasporto, in raccordo con le indicazioni della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema che identificherà le macro-vocazioni di ciascun sistema portuale, alla luce del fabbisogno del Paese. Gli indirizzi strategici e i contenuti del nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale deriveranno dall'analisi dello stato della pianificazione dei singoli scali di Genova e Savona Vado e dalla lettura coordinata delle esigenze e delle strategie da mettere in atto su scala di macro-area, tenuto conto dei mercati potenziali e dello stato attuale e di prospettiva delle infrastrutture di trasporto.</p> <p>A tale proposito a Genova è stata avviata da qualche anno, in condivisione con la città e con la comunità portuale, una nuova fase pianificatoria trainata dalle nuove ed imminenti esigenze del mercato marittimo e dei trasporti. La procedura di redazione e approvazione di un nuovo PRP con relativa VAS non è poi proseguita, in conseguenza delle modifiche normative introdotte con il sopraccitato D. lgs. 169/2016. Le novità pianificatorie elaborate in sede di tale percorso si pongono tuttavia ad oggi come riferimento per la redazione del Piano Regolatore di Sistema Portuale e sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti strategie:</p> <ul style="list-style-type: none">• miglioramento dell'accessibilità, in primo luogo marittima e terrestre dal punto di vista infrastrutturale, ma anche urbana, con la creazione di nuovi affacci sul mare e sul porto;• innovazione, in termini di migliore organizzazione del processo e dei flussi, con un crescente utilizzo di reti informative per snellire le procedure;• flessibilità, a livello normativo, funzionale e, di conseguenza, di gestione del territorio; <p>condivisione, da un lato nella redazione del piano e dall'altro nell'utilizzo di spazi portuali, con particolare riferimento agli ambiti di confine con il tessuto urbano.</p>
--	--

Terminologia

8. Termini e acronimi utilizzati all'interno della normativa regionale in riferimento all'attività di governo del territorio.


Strumenti	Termine usato	Articolo di riferimento	Breve descrizione (come da norma)
Piano regionale	<i>Piano Territoriale Regionale (PTR)</i>	Art. 3 c.2 e poi artt. 8-16bis.	Il PTR considera la totalità del territorio regionale e, avuto riguardo anche alle realtà delle regioni limitrofe, definisce le strategie da perseguire in relazione all'assetto del territorio regionale, esprimendole in termini di obiettivi, di livelli di tutela, di funzioni per il corretto uso del suolo. Il PTR è composto dai seguenti atti: a) quadro descrittivo; b) documento degli obiettivi; c) quadro strategico; d) rapporto preliminare e rapporto ambientale ai fini VAS.
	<i>Piano Paesaggistico (PP)</i>	Art. 3 c.2 e poi artt. 8-16bis.	Il Piano paesaggistico ha i contenuti e gli effetti previsti negli articoli 135, 143 e 145 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni ed è predisposto con modalità di elaborazione congiunta con il Ministero per i beni e le attività culturali.
Città Metropolitana	<i>Piano territoriale generale della Città metropolitana (PTGcm)</i>	Art. 3bis e poi 16ter, 16 quater, 16 quinquies.	Il PTGcm definisce l'assetto generale del territorio in relazione al ruolo, ai temi ed alle dinamiche di area vasta, ossia riguardo ai temi insediativi, al sistema dei servizi ed alle infrastrutture attinenti all'ambito metropolitano, anche al fine della adozione del piano strategico per lo sviluppo socioeconomico del relativo territorio, e riguardo alla gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse metropolitano, anche in forma associata. La pianificazione territoriale della Città metropolitana ha ad oggetto l'assetto generale del territorio di area vasta ed è definita in coerenza con gli atti di programmazione socioeconomica regionale e con le linee strategiche di organizzazione territoriale previste nella pianificazione territoriale di livello regionale e tenuto conto delle indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica locale e delle dinamiche in atto. La pianificazione territoriale generale della Città metropolitana costituisce, altresì, la sede di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale.
	<i>Piano Strategico della Città Metropolitana</i>	L.56/2014.	Si fa riferimento alla legge nazionale.

Piano provinciale	<i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCp)</i>	Art.4 e poi artt. 17-23	<p>La pianificazione territoriale di livello provinciale costituisce la sede di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale con riferimento alle previsioni aventi valenza sovracomunale relative a servizi, infrastrutture, insediamenti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi la cui localizzazione comporti ricadute sull'assetto funzionale delle infrastrutture a livello sovra comunale, in coerenza con i contenuti della pianificazione territoriale regionale.</p> <p>La pianificazione territoriale di livello provinciale, in coerenza con il PTR e con gli atti di programmazione socioeconomica regionale, definisce l'assetto del territorio provinciale ed individua gli ambiti territoriali destinati alle attività di produzione agricola e quelli di presidio ambientale.</p> <p>Il PTC provinciale, considerando la totalità del territorio provinciale, è sede di esplicitazione e di raccordo delle politiche territoriali di propria competenza, nonché sede di indirizzo e di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale in coerenza con gli atti di programmazione.</p>
Piano comunale	<i>Piano Urbanistico Comunale (PUC)</i>	Art.5 e poi artt. 24-42.	<p>La pianificazione territoriale di livello comunale, esercitata dai comuni, singoli ed associati nonché dalle unioni dei comuni, ha ad oggetto la disciplina del soprassuolo e del sottosuolo ed è volta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio; b) a valorizzare le risorse ambientali e le economie locali; c) a favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando prioritariamente gli interventi di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana e di prevenzione del dissesto, di mantenimento e di riqualificazione del patrimonio agricolo-rurale compatibili con i valori storicoculturali, paesaggistici ed ambientali e prevedendo le trasformazioni territoriali ammissibili sulla base degli atti di pianificazione territoriale di livello sovra comunale.
Piani attuativi	<i>Progetto Urbanistico Operativo (PUO)</i>	Artt. 48-54	<p>Il PUC:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) si attua negli ambiti di conservazione e di riqualificazione e negli ambiti di completamento direttamente sulla base del titolo edilizio prescritto dalla vigente legislazione urbanisticoedilizia ovvero sulla base di titolo edilizio convenzionato, ferma restando la

			<p>facoltà del Comune o del soggetto attuatore di assumere eccezionalmente l'iniziativa di formazione di PUO;</p> <p>b) si sviluppa operativamente nei distretti di trasformazione di norma mediante i PUO.</p> <p>Il PUO contiene gli elementi urbanistici, edilizi, economici e gestionali idonei a realizzare lo sviluppo operativo dei distretti di trasformazione. Il PUO di iniziativa privata o mista può essere redatto anche a cura e spese dei proprietari di immobili, rappresentanti almeno il 75 per cento del rispettivo valore catastale, previo formale invito ai restanti proprietari ad aderire all'iniziativa entro il termine prefissato ed una volta che questo sia infruttuosamente decorso.</p>
Strumenti regolativi	<i>Regolamento Edilizio (RE)</i>	<p>La Liguria ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo. con delibera 316/2017. Con la LR 15/2017, che ha modificato la legge regionale fondamentale in campo edilizio (LR 16/2008) si è provveduto ad adeguare la disciplina regionale all'articolo 4, comma 1-sexies, del d.p.r. 380/2001.</p>	<p>Il Regolamento edilizio tipo è in Liguria quello definito come regolamento edilizio tipo, valido per tutti gli 8.000 Comuni italiani ed è una delle misure per la semplificazione nel settore delle costruzioni contenuta nel decreto legge Sblocca Italia, poi L 164/2014.</p>
Strumenti speciali	<i>Piano regolatore di Sistema Portuale</i>	-	-

Strumenti di governo del territorio

9. Diagramma rappresentativo dei principali strumenti di governo del territorio e dei legami fra di essi.



10. Principali strumenti di governo del territorio per ogni livello territoriale precedentemente indicato.


Livello territoriale	Nome	Autorità che lo prepara	Autorità che lo approva	Durata, eventuali aggiornamenti periodici	Obbligatorio?	Natura dello Strumento	Ruolo, ambito e obiettivi principali	Relazioni e vincoli in relazione ad altri strumenti sovraordinati / sottoposti
Regione	<i>PTR</i>	Regione	Regione	Non ha limite temporale	Sì	Programmatico–regolativa (parzialmente anche progettuale)	Pianificazione territoriale di area vasta	No (intese con Regioni confinanti)
	<i>Piano Paesaggistico</i>	Regione Soprintendenza	Regione – Mibac	Non ha limite temporale	Sì	Regolativa	Pianificazione paesaggistica ai sensi del D.Lges 42/2004	No (relazioni con i vincoli previgenti ai sensi degli articoli 136 e 141 del Codice 42/2004)
	<i>Piani ambientali</i>	Regione	Regione	10 anni	Sì	Regolativa	Pianificazione ambientale	Discipline statali
	<i>Piani di settore</i>	Regione	Regione	10 anni	Sì	Regolativa - progettuale	Pianificazione di settore	Discipline statali
Province o altro	<i>PTCp</i>	Provincia	Regione	10 anni	Sì	Regolativa e progettuale	Progettuale e di coordinamento	Rapporti con PTR e Piano Paesaggistico
Città Metropolitane	<i>PTGcm</i>	Città Metropolitana	Regione	10 anni	Sì	Regolativa e progettuale	Progettuale e di coordinamento	Rapporti con PTR e Piano Paesaggistico
	<i>Piano Strategico</i>	Città Metropolitana	Città Metropolitana	3 anni	Sì	Progettuale e programmatica	Programmazione dello sviluppo, pianificazione strategica	PTR; PTGcm; PUC dei Comuni di afferenza
Comune	<i>PUC</i>	Comune	Regione (assieme a VAS)	10 anni o in presenza di intenzione di modificare la descrizione fondativa	No (però in assenza di aggiornamento l'attività sul territorio viene fortemente limitata)	Regolativa e progettuale	Progettuale direttamente conformativo	Rapporti con PTR, Piano Paesaggistico, PTGcm o PTCp e piani regionali di settore e ambientali; subordinato rispetto ad eventuale Piano del Parco
	<i>PUO</i>	Comune	Regione (assieme a VAS)	10 anni	No	Regolativa e progettuale	Progettuale direttamente conformativo	Rapporto con PUC
	<i>RE</i>	Comune	Comune	Indeterminata	Sì	Regolativa	Regolazione	No


11. Strumenti di programmazione complessa/negoziata introdotti/recepiti (da normativa nazionale) all'interno della legge urbanistica regionale.

Forma di programmazione	Introdotta/Recepita/Non prevista	Strumenti richiamati
Programmazione Complessa	Programmi di Recupero Urbano (conclusi) Programmi di riqualificazione urbana Valorizzazione Patrimonio Immobiliare Pubblico (VIP)	PRU L.493/1993
		PRIQ DM/1994
Programmazione Negoziata	Accordo di Pianificazione Accordo di Programma Conferenza dei servizi	Accordo di Pianificazione
		Accordo di Programma
		Conferenza dei servizi

12. Valutazione quantitativa mediante l'uso delle classi dimensionali di comuni definite al punto 4.

	Comuni < 5.000 abitanti	Comuni 5.001 < abitanti < 50.000	Comuni 50.001 < abitanti < 100.000	Comuni 100.001 < abitanti < 250.000	Comuni > 250.001 abitanti
N° comuni governati da Programma di Fabbricazione (PdF)	23	-	-	-	-
N° comuni governati da Piano Regolatore di vecchia generazione (PRG)	101	26	1	-	-
N° Piani di nuova generazione approvati	59	22	2	-	1
N° Piani di nuova generazione in fase di elaborazione/approvazione	16	9	1	-	-





Lo stato della pianificazione comunale, i comuni capoluogo

Genova	La Spezia	Imperia	Savona
2015	2003	1999	2012

Mentre il Comune capoluogo, dopo un iter di circa 6 anni, è giunto recentemente (2015) all'approvazione definitiva del proprio strumento urbanistico generale (Piano Urbanistico Comunale: PUC), non altrettanto aggiornati si possono definire gli strumenti degli altri comuni capoluogo, con la sola eccezione di Savona che ha un piano approvato nel 2012 (dopo un lungo iter) e sostanzialmente ancora valido. La Spezia ha un piano del 2003 (esito di una lunga fase avviata prima dell'avvento della LR 36/1997, aggiornato successivamente con una variante per la salvaguardia della zona collinare approvata nel 2011) che necessiterebbe di adeguamento (variante generale, nuovo PUC). L'Amministrazione era giunta all'adozione della documentazione completa di un nuovo piano (2016), ma il cambio politico ai vertici della stessa ne ha determinato la decadenza per scadenza dei termini e una successiva fase di stallo. Imperia ha un PRG che risale addirittura al 1999 e necessiterebbe dell'adozione di uno strumento che, partendo dalle profonde trasformazioni avvenute nel frattempo nell'area urbana, configurassero un nuovo disegno urbano, adeguandolo alle nuove esigenze venute emergendo. Tra gli altri Comuni maggiori della Regione, va segnalato che diverse realtà locali hanno adottato i rispettivi piani e sono ad oggi avviate le relative fasi istruttorie: Sanremo (che ha un PRG del 1980 e un iter di formazione del nuovo strumento che dura ormai da oltre un decennio), Arma di Taggia (piano approvato ma non procedibile), Albenga (PUC adottato ma sospeso per procedura VAS), Cogoleto, Busalla, Chiavari, Rapallo (procedimento giunto in fase di approvazione).

Più problematico e lento è il rinnovo degli strumenti urbanistici nei Comuni dell'entroterra (salvo poche eccezioni, quali ad esempio Pieve di Tecco) e rimangono aree critiche (piani ancora in fase di stesura, con tempi molto dilatati) in alcune realtà costiere quali Loano, Pietra Ligure, Monterosso (che possiede il PRG più vecchio della Regione: 1977), Zoagli, Sestri Levante e Noli (piani ancora in fase di redazione).